RICONOSCIMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

Art. 3

Registri regionali e interregionali. Associazione dei donatori volontari di midollo osseo

Le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, cui le strutture che svolgono attivita' di tipizzazione sui donatori comunicano i dati relativi ai donatori stessi. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.

Versione in vigore dal 16 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo
Estremi	Legge 6 marzo 2001, n. 52
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riconoscimento-del-registro-nazionale-italiano-dei-donatori-di/art-3-registri-regionali-e-interregionali-associazione-dei-donatori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it